



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA**

ARPAS

Direzione Tecnico Scientifica
Servizio Rete Laboratori e misure in campo

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**Fornitura e installazione di strumentazione di base
per i Laboratori ARPAS
suddivisa in 3 lotti**

Lotto 1 – Strumentazione per trattamento campioni CIG 7716415B17

Lotto 2 – Analizzatori multiparametrici CIG 7716427500

Lotto 3 – Frigoriferi e congelatori CIG 7716438E11

novembre 2018

INDICE

1.	OGGETTO DELLA FORNITURA	3
2.	IMPORTO STIMATO	3
3.	DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	3
4.	TEMPI DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE	4
5.	VERIFICA DI CONFORMITA'	4
6.	PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA	5
7.	PAGAMENTI	6
8.	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	6
9.	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	7
10.	RAPPORTI CONTRATTUALI	8
11.	GESTIONE E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	8
12.	ESECUZIONE ANTICIPATA	9
13.	AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	9
14.	GARANZIA DEFINITIVA	9
15.	SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI	10
16.	OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	10
17.	CLAUSOLA FINALE	11
18.	PENALI	11
19.	SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	12
20.	RECESSO	13
21.	SUBAPPALTO	13
22.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO	14
23.	PROCEDURE IN CASO DI FALLIMENTO DELL'APPALTATORE, DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE O DI MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE	14
24.	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	14
25.	SPESE CONTRATTUALI	15
26.	CONTROVERSIE	15

Allegato 1: Elenco strumentazione di base distinto in 3 lotti

1. OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, disciplina il contratto tra l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (nel seguito per brevità ARPAS) e l'operatore economico di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice) risultato aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito, per brevità, "Appaltatore") per l'esecuzione della **FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA DI BASE PER I LABORATORI DELLA RETE AGENZIALE ARPAS** come disciplinata dai successivi articoli.

L'appalto in oggetto viene suddiviso in n. 3 lotti così distinti:

LOTTO	DESCRIZIONE LOTTO	CIG	IMPORTO A BASE D'ASTA
1	Strumentazione per trattamento campioni	7716415B17	€ 63.000,00
2	Analizzatori multiparametrici	7716427500	€ 8.000,00
3	Frigoriferi e congelatori	7716438E11	€ 21.200,00

Le caratteristiche tecniche della strumentazione oggetto della fornitura sono riportate in dettaglio nell'Allegato 1 al presente Capitolato speciale d'appalto.

2. IMPORTO STIMATO

L'importo a base di gara è di € 92.488,00 IVA esclusa, suddiviso in 3 Lotti, comprensivo di oneri per la sicurezza di natura interferenziale pari a € 288,00, questi ultimi non soggetti a ribasso.

3. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Nell'importo di aggiudicazione riguardante la fornitura della strumentazione richiesta, sono da intendersi compresi, con la sola esclusione dell'IVA, i costi dell'imballaggio, del trasporto, della consegna, della installazione e di ogni altro onere accessorio relativo alle attività che si rendano necessarie ad un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste per la fornitura, ivi compresi gli oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale eventualmente addetto all'esecuzione contrattuale. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza, in vigore al momento della pubblicazione della gara o entrate in vigore in seguito, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerate con il corrispettivo dovuto per la fornitura.

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale l'allegato 1 che descrive i requisiti tecnici della strumentazione elencata per ciascuno dei lotti dei quali si compone la fornitura,



che dovranno essere accettati integralmente dall'offerente e vincolanti in caso di aggiudicazione. La strumentazione fornita dovrà, pertanto, possedere le caratteristiche tecniche di dettaglio offerte in sede di partecipazione alla gara.

Al fine di valutare le condizioni di compatibilità per l'installazione delle apparecchiature oggetto della fornitura riguardo alla loro ubicazione nella struttura di destinazione, le ditte potranno concordare col RUP un sopralluogo facoltativo presso le sedi interessate.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire la consegna e le prestazioni ad essa connesse a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara.

Tutta la strumentazione dovrà essere fornita in configurazione tale da essere immediatamente operativa, pertanto completa di qualsiasi parte, accessorio o dispositivo anche non espressamente citato nella documentazione di gara, che la rendano atta a tale scopo. Inoltre, deve essere corredata da manuali d'uso redatti in lingua italiana.

4. TEMPI DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE

La consegna e l'installazione della strumentazione aggiudicata dovranno essere effettuate secondo la distribuzione riportata nell'Allegato 1 presso le seguenti sedi ARPAS:

- **Sede di Cagliari Viale Ciusa, 6 09131 Cagliari**
 - o Laboratorio Cagliari;
- **Sede di Portoscuso Via Napoli, 7 09010 Portoscuso (CI)**
 - o Laboratorio Portoscuso;
- **Sede di Sassari Via Rockefeller, 58/60 07100 Sassari**
 - o Laboratorio Sassari;
- **Sede di Nuoro Via Roma, 85 08100 Nuoro**
 - o Dipartimento Nuoro e Ogliastra.

La consegna e l'installazione, per tutti i lotti, dovrà essere completata entro 60 giorni consecutivi dalla stipula del contratto. Le consegne al piano, dovranno essere eseguite a cura, rischio e spese del fornitore, presso ciascuna sede ARPAS di cui al presente Capitolato speciale d'appalto, nell'orario intercorrente tra le ore 09.00 e le ore 13.00, escluse le giornate prefestive e festive, fatta salva una diversa pattuizione dell'orario da concordare con le singole sedi.

5. VERIFICA DI CONFORMITA'



L'ARPAS eseguirà la verifica di conformità diretta a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, nonché nel rispetto delle eventuali leggi del settore.

L'attività di verifica, svolta dal soggetto individuato dall'ARPAS ai sensi dell'articolo 102 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, è avviata entro 15 giorni dalla data di installazione di ciascuno dei beni oggetto della fornitura e conclusa entro il termine di 30 giorni.

In sede di verifica dovrà essere fornita evidenza oggettiva delle prestazioni dello strumento dichiarate in sede di gara. Eventuali materiali necessari per tale dimostrazione sono a carico del fornitore. Le connessioni a reti fisse sono a carico di ARPAS (gas, corrente elettrica, ecc).

La verifica tecnico-funzionale verrà effettuata presso la sede laboratoristica, in presenza di un rappresentante del Fornitore.

Qualora le prove pongano in evidenza guasti o altri inconvenienti, la ditta aggiudicataria si impegna ad eliminarli nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 15 giorni naturali consecutivi dalla data della comunicazione dell'esito negativo.

All'esito positivo della verifica, verrà emesso il Certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e si procederà al rilascio del certificato di pagamento ai fini della emissione della fattura.

6. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA

La garanzia, su ogni apparecchiatura fornita, deve avere durata non inferiore a quella prevista per legge fatto salvo quella maggiore eventualmente offerta in sede di gara, decorrenti dalla data del rilascio del Certificato di verifica di conformità della fornitura. La ditta deve specificare in dettaglio la tipologia di intervento o sostituzione del bene compresi in garanzia.

Tutti gli interventi sugli strumenti, effettuati in regime di garanzia (compresi i diritti di chiamata e le spese di trasferta del personale incaricato), fatto salvo la sostituzione completa del bene, dovranno essere eseguiti possibilmente presso la struttura di ubicazione con l'impiego di personale qualificato e con tempi di intervento, in caso di urgenza, non superiori ai 5 giorni lavorativi dalla segnalazione, tramite PEC, alla ditta aggiudicataria.

Nel periodo di garanzia dovrà essere assicurato il mantenimento delle prestazioni strumentali dichiarate e riscontrate durante la verifica di conformità della fornitura ed il fornitore dovrà intraprendere tutte le azioni necessarie a conseguire tale risultato.

Qualora la complessità delle riparazioni richieda lo spostamento dell'apparecchiatura presso altri centri specializzati, se ritenuto necessario da ARPAS, dovrà essere messa a disposizione analoga apparecchiatura fino al completo ripristino di quella originale.

7. PAGAMENTI

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di ogni onere connesso alle forniture previste dal presente Capitolato speciale d'appalto.

Il corrispettivo contrattuale verrà liquidato, previa verifica, da parte del Direttore dell'Esecuzione del contratto, dello stato e della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali prescritte e previa acquisizione del DURC.

La fattura dovrà essere emessa dall'Appaltatore unicamente successivamente all'emissione del **Certificato di pagamento** relativo alle prestazioni eseguite, ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso in cui una medesima ditta risultasse aggiudicataria di due o più lotti, dovrà essere emessa una fattura per singolo lotto aggiudicato.

Ciascuna fattura emessa deve essere intestata all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - (C.F.92137340920) – Via Contivecchi 7 – 09122 Cagliari e alla Direzione Tecnico Scientifica Servizio Rete Laboratori e misure in campo CODICE UNIVOCO UFFICIO - GMTSZX, in forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013.

L' ARPAS è soggetta all'applicazione della norma "Split payment" art. 17-ter DPR n. 633/72.

Le fatture dovranno riportare:

- a) il numero di CIG relativo al lotto aggiudicato;
- b) la struttura operativa presso la quale è stata eseguita la consegna;
- c) il codice univoco della Direzione Tecnico Scientifica;
- d) il riferimento ai relativi Documenti di Trasporto.

In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, le fatture dovranno essere emesse da ciascuna impresa e trasmesse dalla società mandataria, che si renderà in tal modo garante delle prestazioni eseguite. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente a favore dell'impresa mandataria.

Il pagamento della fattura avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme in particolare in tema di acquisizione di ufficio del DURC e di accertamento dell'assenza di irregolarità fiscali gravi secondo la procedura prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e dal Decreto attuativo del MEF n. 40 del 18/01/2008 (pubblicato in GU n. 63 del 14/03/2008).

In caso di ritardo di pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il RUP opererà ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

8. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Tutti le operazioni oggetto dell'appalto devono essere effettuate in condizioni di sicurezza tali da non esporre gli operatori dell'Appaltatore e il personale ARPAS a rischio di infortunio e/o incidente. Durante la presenza all'interno delle strutture dell'ARPAS, i tecnici addetti devono esporre in modo ben visibile

un cartellino di riconoscimento che dia evidenza della denominazione della ditta aggiudicataria o subappaltatrice.

L'Appaltatore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto specificato nel Capitolato e nei suoi allegati;
- b) nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo sono state e saranno predisposte dall'Agenzia;
- c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto;

9. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'ARPAS si impegna, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, a promuovere la cooperazione e il coordinamento ai fini dell'attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro, che incidono sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e che richiedono la tutela sia dei lavoratori, che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro.

L'ARPAS, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, si impegna ad attuare tutti i comportamenti necessari affinché tutte le operazioni oggetto del presente appalto si possano svolgere nel rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e, comunque, in condizioni di piena sicurezza per la salute e per l'igiene del personale dell'Appaltatore o da esso delegato.

L'ARPAS si impegna, inoltre, a garantire un accesso libero, agevole e sicuro alle zone di intervento e ai locali ed aree ove alloggiare i prodotti oggetto di fornitura al personale operante dell'Appaltatore e a coloro che da quest'ultimo saranno delegati ad intervenire sulla base del presente Capitolato speciale d'appalto.

Su richiesta dell'Appaltatore, l'ARPAS si impegna a fornire al medesimo una copia della documentazione tecnica in suo possesso che si rendesse necessaria in relazione all'oggetto del presente appalto. Tale documentazione tecnica resterà di proprietà dell'ARPAS e sarà utilizzata dall'Appaltatore esclusivamente ai fini del presente appalto.

L'Appaltatore è obbligato altresì a:

- cooperare con la stazione appaltante all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro oggetto dell'appalto;
- coordinare con la stazione appaltante gli eventuali interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;

- attenersi alle disposizioni contenute nel documento “Nota informativa sui principali rischi presenti in ARPAS e sulle relative misure di prevenzione e protezione” redatto dalla stazione appaltante, al fine di informare i lavoratori dell'Appaltatore, che saranno impiegati nelle attività inerenti la presente fornitura, sui rischi dovuti alle interferenze tra le attività presenti presso le sedi dei Laboratori e quelle proprie della fornitura oggetto dell'appalto.

In osservanza delle indicazioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 ARPAS allega al presente Capitolato Speciale d'Appalto, costituendone parte integrante, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) – Nota informativa sui principali rischi presenti in ARPAS e sulle relative misure di prevenzione e protezione.

10. RAPPORTI CONTRATTUALI

L'ARPAS verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto, nelle modalità disciplinate al successivo paragrafo del presente Capitolato.

Le indicazioni per l'espletamento delle attività connesse alla fornitura saranno impartite dal Responsabile del Procedimento tramite il Direttore dell'esecuzione del contratto. Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi e le modalità contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento.

Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento.

L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'ARPAS possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, l'Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una figura Responsabile per la esecuzione del contratto (Responsabile della fornitura per conto dell'Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo, qualifica e recapito sarà indicato all'ARPAS per iscritto contestualmente all'avvio dell'appalto.

Il soggetto individuato quale Responsabile provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto per conto dell'ARPAS.

11. GESTIONE E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'ARPAS verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Al Direttore dell'esecuzione del contratto compete:

- e) il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;

- f) il controllo sulla regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, nonché l'esecuzione delle attività di verifica di conformità e il rilascio del *Certificato di regolare esecuzione* controfirmato dal Responsabile del procedimento;
- g) lo svolgimento di tutte le attività ad egli demandate dal Codice degli appalti (D. Lgs. n. 50/2016) e dalle linee guida ANAC, nonché di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad egli assegnati dall'Amministrazione.

12. ESECUZIONE ANTICIPATA

L'ARPAS, per il tramite del Responsabile del procedimento, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice), si riserva di disporre l'esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali in via d'urgenza, in pendenza del termine per la stipula del contratto, previa costituzione, a cura dell'Appaltatore, della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice.

L'esecuzione in via d'urgenza non potrà comunque essere richiesta prima che l'aggiudicazione diventi efficace.

In tale ipotesi di esecuzione anticipata, l'Appaltatore è tenuto a dare avvio all'esecuzione della fornitura nei termini stabiliti dall'ARPAS.

13. AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La ditta procederà alla fornitura dei beni entro le tempistiche indicate nel presente Capitolato, o entro i tempi comunicati dall'ARPAS in caso di esecuzione anticipata di cui all'articolo precedente.

Dell'avvenuta consegna della strumentazione verrà redatto apposito Verbale, sottoscritto dalle parti.

14. GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore è tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo costituito, ai sensi dell'art.103 del Codice, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria o fideiussione rilasciata dagli Intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58. La fideiussione dovrà prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed all'applicabilità dell'articolo 1957 del Codice Civile;
2. il pagamento dell'intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici) a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della cauzione verrà determinato ai sensi dell'art. 103 del Codice, applicando le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice, ricorrendone i presupposti.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore, rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'ARPAS potrà chiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; la garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Agenzia; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

L'ARPAS ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per le finalità di cui all'art. 103, comma 2, del Codice, al quale si rinvia.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'affidamento della fornitura al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia fideiussoria in questione è svincolata all'atto dell'emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare dell'Appaltatore, con la sola condizione della preventiva consegna, da parte di quest'ultimo, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione della prestazione.

15. SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI

Fermo quanto disposto dall'art. 107 del Codice, l'Appaltatore non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'ARPAS.

L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso l'ARPAS procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'ARPAS e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

16. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16-bis della L. n. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Nel caso in cui il DURC segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento trattiene dai pagamenti l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell'art. 31, comma 5, del Codice.

In caso di inadempienza retributiva da parte dell'Appaltatore e/o subappaltatore si applica l'art. 31, comma 6, del Codice.

17. CLAUSOLA FINALE

Preliminarmente alla presentazione dell'offerta, al fine di formulare un'offerta economica che tenga conto delle effettive condizioni logistiche ed organizzative in relazione alla fornitura e di essere pertanto a conoscenza di tutte le condizioni indicate nel bando di gara e nel Capitolato speciale d'appalto, è possibile effettuare degli opportuni sopralluoghi nelle sedi presso le quali si dovrà consegnare la fornitura richiesta.

18. PENALI

Nelle ipotesi di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, che non siano imputabili all'ARPAS, a forza maggiore e/o a caso fortuito, verranno applicate le penali di seguito elencate:

- **termini di consegna:** qualora l'Appaltatore effettui in ritardo sul termine stabilito e concordato con ARPAS la consegna come previsto all'art. 4 del presente Capitolato Speciale d'appalto, subirà l'addebito della penale nella misura dell'1‰ (uno per mille) per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino all'importo massimo del 10% del valore del contratto di fornitura, IVA esclusa, oltre all'addebito degli eventuali danni;
- **interventi nel periodo di garanzia:** in caso di mancato intervento dell'Appaltatore, entro 5 giorni lavorativi dalla segnalazione, come indicato all'art. 6 del presente Capitolato Speciale d'appalto, verrà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) del valore del contratto, IVA esclusa, per ogni giorno di ritardo, fino all'importo massimo del 10% del valore complessivo del contratto di fornitura.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto sentito il Responsabile del Procedimento. L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora

dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'ARPAS ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, l'ARPAS provvederà a recuperare l'importo sulla fattura ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

19. SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 107 del Codice, l'ARPAS può disporre la sospensione, in tutto o in parte, dell'esecuzione del contratto al verificarsi di cause imprevedibili o di forza maggiore, di circostanze che impediscono in via temporanea il regolare svolgimento della fornitura ovvero per ragioni di necessità o di pubblico interesse con l'osservanza delle modalità e delle prescrizioni previste dalla suddetta norma. Si applicano le norme del Codice in materia di risoluzione contrattuale di cui all'art. 108, comma 1, lettere a), b), c) d) e art. 108, comma 2, lettere a) e b) alle quali si rinvia. In caso di accertato grave inadempimento dell'Appaltatore alle obbligazioni di contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto, giusto art. 108, comma 3, del Codice, dovrà assegnare, mediante PEC o lettera raccomandata A.R. un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per la presentazione di controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni o scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Per grave inadempimento si intende anche:

- **mancata rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarati dall'Appaltatore in fase di gara:** qualora la verifica di conformità, di cui all'art. 5 del presente Capitolato Speciale d'appalto, dia esito negativo e l'Appaltatore non ponga in essere le misure correttive richieste entro i quindici giorni previsti, si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice;

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dall'ARPAS è fatta all'Appaltatore con PEC o lettera raccomandata A.R.

In ogni caso si conviene che l'ARPAS, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione all'Appaltatore con raccomandata A.R., nei casi espressamente previsti dal presente Disciplinare, dalla Legge e dal Codice.

L'ARPAS si riserva il diritto di risolvere il contratto per grave inadempimento nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di ulteriori gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore.

In caso di risoluzione l'ARPAS provvederà ad incamerare la cauzione definitiva. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'ARPAS tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, l'ARPAS provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell'appalto.

Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

20. RECESSO

L'ARPAS si riserva di recedere dal contratto in qualunque momento, salvo quanto disposto dagli art. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, previo il pagamento delle prestazioni eseguite. L'ARPAS si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A.R.. In tal caso l'ARPAS sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'ARPAS;
- delle spese sostenute dall'Appaltatore.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'ARPAS.

21. SUBAPPALTO

La fornitura oggetto del contratto può essere subappaltata entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo contrattuale.

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (cfr. Disciplinare di gara), ai sensi dell'art. 105 del Codice.

In caso di subappalto l'Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell'ARPAS, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni indicate all'art. 105 del Codice e deve essere autorizzato dall'ARPAS.

L'Affidatario rimane in ogni caso responsabile nei confronti dell'ARPAS per l'esecuzione delle prestazioni in subappalto, sollevando l'Agenzia stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'ARPAS con specifico provvedimento previo:

a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 106, comma 18, del Codice circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'Appaltatore e il subappaltatore;

b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dell'assenza delle cause di esclusione indicate nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 80 del Codice), nonché dei medesimi requisiti di qualificazione di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto. L'importo della prestazione inerente il subappalto sarà corrisposto dall'Amministrazione all'Appaltatore, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del Codice, nel quale caso verrà corrisposto direttamente al subappaltatore. In caso di pagamento corrisposto all'Appaltatore, è fatto obbligo a quest'ultimo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al/i subappaltatore/i l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi di cui all'art. 105, comma 13, del Codice a cui si rinvia.

22. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all'art. 106, comma 13, del Codice e della L. del 21 febbraio 1991, n. 52.

23. PROCEDURE IN CASO DI FALLIMENTO DELL'APPALTATORE, DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE O DI MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE

Si applicano le disposizioni dell'art. 48, commi 17 e 18, del Codice in caso di ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero altra procedura concorsuale a carico del mandatario o del mandante o di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento di imprenditore individuale.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto o di recesso ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero di dichiarazione di inefficacia del contratto, l'ARPAS provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell'appalto. Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

24. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge del 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

Capitolato Speciale d'appalto**Fornitura e installazione di strumentazione di base per i laboratori ARPAS, suddivisa in 3 lotti**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., il pagamento avverrà mediante accreditamento sul conto corrente dedicato alla presente fornitura, acceso presso l'Istituto di credito che verrà comunicato dall'Appaltatore entro 7 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese contrattuali di bollo, di registro, nonché i tributi di qualsiasi genere connessi alla stipula del contratto.

25. SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata (documento di stipula) mediante apposizione di firma digitale ai sensi del D.Lgs del 7/03/2005, n. 82, da registrare in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/86, n. 131. Le spese relative all'imposta di bollo sono a carico dell'Appaltatore.

26. CONTROVERSIE

In caso di controversie tra l'Appaltatore e l'ARPAS, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

La Direttrice del Servizio RLMC

Maria Cossu

(documento firmato digitalmente)

